



CC

(Condizioni complementari)

Valide dal 2010

**Assicurazione di capitale in caso
di decesso o invalidità a seguito di
malattia (CDI)
LCA**

1. Contratto

Le presenti condizioni complementari costituiscono parte integrante del contratto di assicurazione. Si rinvia esplicitamente alle Condizioni generali del contratto di assicurazione per decesso e invalidità a seguito di malattia.

1 Scopo, rischio e persone assicurate

Forniamo le prestazioni di capitale accordate in caso di malattia per le persone elencate nella polizza.
L'assicuratore è la CPT Assicurazioni SA, casella postale 8624, 3001 Berna.

2 Inizio dell'assicurazione

La copertura dal contratto di assicurazione inizia, dopo aver effettuato l'esame dello stato di salute, dalla data che le comunicheremo con la conferma della copertura assicurativa.

3 Fine dell'assicurazione

L'assicurazione si estingue:

- con il decesso della persona assicurata;
- in seguito a disdetta da parte nostra a causa di violazione degli obblighi o in seguito al mancato pagamento dei premi;
- allo scadere della durata del contratto per i contratti stipulati a tempo delimitato;
- con il raggiungimento dell'età termine, ovvero il 31 dicembre dopo il raggiungimento del 59esimo anno d'età;
- con il versamento del capitale per l'importo corrispondente al grado d'invalidità da noi riconosciuto;
- con il trasferimento del domicilio all'estero.

4 Caso assicurato - malattia

È considerato malattia qualsiasi pregiudizio alla salute fisica non riconducibile a infortunio e che necessita di una visita o di una terapia medica, oppure che ha come conseguenza un'inabilità lavorativa.

Sono assicurati i pregiudizi alla salute mentale o psichica, solo se riconducibili ad un notevole danno organico del sistema nervoso occorso durante il periodo assicurativo, che costituiscono una base medica concreta e oggettivabile dal profilo psichiatrico.

Non sono assicurati in particolare le alterazioni delle condizioni generali dovute a fattori aggravanti psicosociali e socioculturali, senza i disturbi patologici resisi autonomi ai sensi del paragrafo precedente.

5 Capitale di decesso

Versiamo il capitale di decesso assicurato in caso di decesso a seguito di malattia.

6 Capitale d'invalidità

Versiamo il capitale d'invalidità assicurato in caso di presumibile invalidità permanente dovuta a malattia. L'ammontare del capitale d'invalidità viene determinato conformemente al grado d'invalidità passato in giudicato, stabilito dall'assicurazione sociale per l'invalidità, ad esclusione dei pregiudizi psichici ai sensi dell'assicurazione CDI art. 4. Si applicano le seguenti regole:

- per le persone che esercitano un'attività lucrativa dipendente: il metodo di paragone dei redditi;
- per le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente e quelle che non esercitano alcuna attività lucrativa: l'entità della limitazione nell'ambito dell'attività e delle competenze prima e dopo l'insorgere del caso di assicurazione;
- per bambini e giovani: il presumibile grado di pregiudizio permanente in vista di una futura attività lavorativa.

Queste disposizioni fanno stato in modo analogo per le persone che non sono assoggettate all'assicurazione sociale per l'invalidità.

7 Valori limite d'invalidità

Se il grado d'invalidità è inferiore al 40 % non sussiste alcun diritto a prestazione dall'assicurazione. A partire da un grado d'invalidità del 40 % sussiste il diritto a prestazione pro rata che corrisponde al grado d'invalidità proporzionato alla somma assicurata. Un grado d'invalidità del 70 % o superiore a questa percentuale dà diritto all'intera prestazione.

Versiamo il capitale d'invalidità assicurato non appena è disponibile una decisione passata in giudicato da parte dell'assicurazione sociale per l'invalidità, a meno che il grado d'invalidità non sia stato fissato anticipatamente a causa dell'ovvio pregiudizio alla salute.

8 Riduzione della prestazione a causa dell'età

A partire dal 1° gennaio dell'anno in cui viene raggiunto il 56esimo anno d'età, le prestazioni assicurate si riducono nella misura del 20 % all'anno.

9 Stato anteriore, causa concomitante e addebito

Se già prima del verificarsi dell'evento assicurato Lei aveva problemi di salute, versiamo la differenza tra il capitale d'invalidità da definire in base a questo contratto (prima della stipula del contratto) e il capitale d'invalidità dovuto secondo il presente contratto. Nel caso in cui la differenza di somma calcolata non corrisponde a un grado d'invalidità del 40 %, il diritto a prestazione viene a cadere.

10 Esclusioni

10.1 Sono escluse dal contratto le malattie dovute a:

- pericoli straordinari, quali disordini, partecipazione e atti di guerra;
- servizio militare all'estero, atti di terrorismo, terremoti o cadute di meteoriti, dirottamenti aerei;
- effetti di raggi ionizzanti e danni provocati dall'energia nucleare;
- compimento intenzionale di delitti e crimini;
- partecipazione a risse e baruffe;
- atti temerari;
- qualsiasi abuso di alcolici, tabacco, medicinali, droghe e prodotti chimici;
- donazioni di organi, tessuti e cellule da vivi.

10.2 Sono anche esclusi:

- i postumi di malattie che esistevano già al momento della conclusione del contratto o formano oggetto di una riserva;
- l'autolesione, il suicidio o il tentato suicidio;
- i danni prenatali, le infermità congenite e le relative conseguenze.

11 Obblighi

È suo obbligo:

- comunicarci i casi di decesso entro 48 ore;
- fornire ogni informazione necessaria per verificare l'evento assicurato;
- acconsentire ad esami ordinati da parte nostra e agli accertamenti necessari.

L'inosservanza di questi obblighi annulla qualsiasi prestazione.

12 Persone aventi diritto

Lei, in quanto persona assicurata ha diritto al capitale d'invalidità. Hanno diritto al capitale in caso di decesso i beneficiari in applicazione della designazione dei beneficiari da Lei definita. In mancanza di una designazione dei beneficiari e/o della sequenza dei beneficiari, si applica la successione legittima ad eccezione degli enti pubblici. Le persone in unione domestica registrata sono parificate a coniugi. In mancanza di persone aventi diritto, saranno pagate le spese funebri fino ad un importo massimo del 10 % della somma assicurata stipulata per il decesso. Nel caso Lei ci abbia comunicato la costituzione in pegno presso un istituto bancario svizzero a garanzia di un debito derivante da prestito, siamo autorizzati a versare con effetto liberatorio le prestazioni al credito pignoratorio.

13 Premi

I premi sono calcolati in base all'età e al sesso della persona assicurata come pure in considerazione della somma assicurata scelta. A tal fine le persone assicurate sono suddivise in gruppi d'età e il premio deve essere pagato in applicazione della fascia d'età raggiunta (età effettiva). Esistono i seguenti gruppi di età (anni d'età):

00-18	41-45
19-25	46-50
26-30	51-55
31-35	56-59
36-40	

2. Amministrazione

14 Luogo d'adempimento

Il luogo d'adempimento è il domicilio in Svizzera della persona avente diritto oppure del suo rappresentante. In assenza di un simile domicilio civile le prestazioni assicurative da versare saranno pagate presso la sede dell'assicuratore.

